



# COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 17

DATA 17/01/2023

**DETERMINAZIONE**

**N° 6**

**DEL 17/01/2023**

IMPEGNO DI SPESA

SI ( )

NO ( X )

**OGGETTO: ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2022 - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2022**

**IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA - TRIBUTI**

**REVELLINO ROBERTO**

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FERRARA dott.ssa Alessandra

**OGGETTO: ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI  
PER DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL QUARTO**

**TRIMESTRE 2022 - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2022**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA - TRIBUTI**

REVELLINO Roberto

RICHIAMATE le deliberazioni:

- C.C. N. 55 del 30/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - 2022/2024 - ART.151 E 170 DEL D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, n. 267” e s.m.i.;
- C.C. N. 56 del 30/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto “ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024” e s.m.i.;
- G.C. N. 4 del 17/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE” e la GC n. 14 del 31/01/2022 “ESAME ED APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER IL PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2022”, dichiarata immediatamente eseguibile;

CONSIDERATO che ad oggi non risulta approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;

DATO ATTO che per l'esercizio 2023 il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 aprile 2023 (differito dall'art. 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197);

VISTA la Delibera di G.C. n. 2 del 09.01.2023 avente oggetto: “*APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023 (IN ESERCIZIO PROVVISORIO)*”;

VISTI gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili del Servizio;

PREMESSO che nell'adempimento delle proprie attività, l'Amministrazione riscuote, ai sensi della Legge 8 giugno 1962, n. 604 e ss. mm, abrogata dal DPR 4 dicembre 1997, n. 465, con esclusione degli articoli n. 40, 41 e 42, nonché della tabella allegata “D”, come modificata da ultimo dall'art. 19-ter della Legge n. 440/87, i diritti di segreteria sugli atti e nelle misure indicate nella suddetta tabella;

VISTO l'art. 30, comma 2, della Legge 15 novembre 1973, n. 734, così come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n.90, coordinato con la Legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, il quale dispone che: “Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia”;

VISTO altresì il comma 2-bis dell'art. 10 del D.L. n. 90/2014, il quale dispone che. “Negli Enti Locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della Legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del

presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla Legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”;

VISTA la Deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 21/SEZAUT/2015/QMIG depositata in data 24 giugno 2015, secondo la quale alla luce della previsione di qui all’art. 10, comma 2bis, del D.L. 90/2014, i diritti di rogito competono solo ai segretari di fascia C;

VISTE le numerose sentenze di giudici del lavoro che in modo unanime hanno interpretato il dettato normativo prima ricordato nel senso che i diritti di rogito spettano ai Segretari che svolgono la loro attività nei Comuni privi di dirigenti;

VISTA la Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie – n. 18/SEZAUTO/2018/QMIG depositata in data 30 luglio 2018, con la quale, in materia di diritti di rogito spettanti ai Segretari Comunali, viene enunciato il seguente principio di diritto: “In riforma del primo principio espresso nella Delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione dell’art. 10 comma 2-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n.114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari Comunali di fascia C nonché ai Segretari Comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”;

DATO ATTO che il Comune di Bricherasio è un ente privo di personale dipendente di qualifica dirigenziale;

DATO ATTO che nessuno dei comuni aderenti e/o capofila della convenzione di segreteria associata è un ente con dirigenti;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 23.02.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto “Riscossione e riparto dei Diritti di Segreteria”;

VISTO il rendiconto dei diritti riscossi nel 4° trimestre 2022 (ottobre-dicembre) nel complessivo importo di €. 8.182,39 così suddiviso:

Diritti di segreteria su documenti	€.	82,11
Diritti di rogito	€.	965,23
Diritti di segreteria su atti urbanistici	€.	7.135,05

PRESO ATTO che ai sensi della succitata normativa la ripartizione dei diritti suddetti è la seguente:

- Al Comune il 100% dei Diritti di Segreteria su documenti:	€.	82,11
- Al Segretario Rogante il 100% dei Diritti di Rogito:	€.	965,23
- Al Comune il 100% dei Diritti di Segreteria su atti urbanistici:	€.	7.135,05

RITENUTA consolidata ed unanime la lettura per cui ai Segretari dei Comuni privi di Dirigenti spettano i diritti di rogito incassati dall’Ente entro il tetto di 1/5 del trattamento economico annuo in godimento;

DATO ATTO altresì che nel periodo in oggetto non si sono succeduti nella funzione rogante altri funzionari oltre alla Dott.ssa Alessandra FERRARA;

RITENUTO pertanto necessario approvare detta ripartizione;

VERIFICATA la compatibilità monetaria di cui all’art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n. 102;

CONSIDERATO che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio attesta la Regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile del Servizio Finanziario la Regolarità contabile finanziaria ai sensi dell'Art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

### DETERMINA

- 1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di ripartire l'importo dei diritti di segreteria riscossi nel 4° trimestre 2022 - periodo Ottobre-Dicembre 2022 come segue:
  - Diritti di segreteria su documenti €. 82,11 = al Comune
  - Diritti di rogito €. 965,23 = al Segretario Comunale
  - Diritti di segreteria su atti urbanistici €. 7.135,05 = al Comune
- 3) Di imputare la spesa di € 965,23 nel modo seguente, come da Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 21/2015/QMIG riportata in premessa:
  - € 693,36 alla voce 120 cap. 40 art. 99 - “Quota proventi diritti di segreteria dovuti al Segretario Comunale” codice 01.02.1;
  - € 212,93 alla voce 120 cap. 20 art. 99 - “Contributi Provvidenziali a carico Ente” codice 01.02.1;
  - € 58,94 alla voce 180 cap. 10 art. 99 - “Irap su Retribuzione del Personale” codice 01.02.1 del Bilancio per l'esercizio in corso, disponibile;

Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
2022	805	01021	120	40	99	U.1.01.01.01.004	693,36
2022	806	01021	120	20	99	U.1.01.02.01.001	212,93

- 4) di dare atto che l'importo erogato alla Dott.ssa Alessandra Ferrara avviene nel rispetto del limite di 1/5 di stipendio di godimento.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario Comunale entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

Firmato digitalmente

F.to: REVELLINO Roberto